



Idroelettrica Valcanale S.a.s. di M.G.
Massarutto e C.

OSSERVAZIONI

Al DCO 481/2019/EEL

CRITERI PER L'AGGIORNAMENTO INFRA-PERODO DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA RELATIVA AI SERVIZI DI TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA

Orientamenti finali

Premessa

Con il presente documento, Idroelettrica Valcanale sas (SIV) intende comunicare all'ARERA le proprie osservazioni in merito al DCO 481/2019/EEL, contenente gli orientamenti finali dell'Autorità in materia di aggiornamento infra-periodo della regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica.

SIV non può che ribadire in questa sede le osservazioni già avanzate sul precedente DCO 318/2019/EEL, che l'Autorità ha soltanto in minima parte preso in considerazione. Nel presente documento ci limitiamo a riprendere quelli per noi essenziali.

Osservazioni relative all'aggiornamento della tariffa puntuale

Come SIV ha già avuto modo di osservare nella precedente consultazione, per le imprese con meno di 25.000 utenti l'aggiornamento della tariffa puntuale ha rilievo soprattutto in quanto essa contribuisce, sebbene per una quota parte che si riduce via via fino ad azzerarsi nel 2023, a determinare la tariffa di riferimento nel periodo transitorio.

Risulta tuttavia impossibile per SIV – come per ogni altra azienda con meno di 25.000 utenti – formulare un giudizio in merito ai criteri di aggiornamento, visto che si trova ancora ad attendere la definitiva fissazione della tariffa di riferimento per il 2016, ossia ciò che dovrebbe essere aggiornato in base ai criteri sottoposti a consultazione.

Si coglie quindi l'occasione per segnalare ancora una volta le difficoltà che le imprese incontrano nel programmare gli investimenti e le strategie gestionali quando non sono ancora in condizione di conoscere con esattezza i propri ricavi di tre anni prima.

Chiediamo pertanto che l'Autorità dimostri sollecitudine anche per i piccoli operatori, che rappresentano una frazione trascurabile dell'utenza, ma una frazione ben più importante del totale delle imprese distributrici (circa 100 aziende su un totale di 131). La piccola dimensione non giustifica la disattenzione del regolatore, che è chiamato a garantire a tutti gli operatori, a prescindere dalle dimensioni, un quadro regolatorio tempestivamente aggiornato e una garanzia di copertura dei costi efficienti.



Idroelettrica Valcanale S.a.s. di M.G.
Massarutto e C.

A questo proposito, nella precedente consultazione **SIV aveva proposto almeno che ARERA rendesse strutturale (e non soggetta a deliberazioni reiterate annualmente) la corresponsione di un acconto pari all'80% dei costi riconosciuti nel 2015, conguagliando poi tali importi al momento della definizione della tariffa di riferimento.** Di questa proposta non troviamo riscontro nel presente DCO, e la rinnoviamo pertanto in questa sede.

Osservazioni relative agli effetti della perequazione specifica aziendale

SIV ritiene apprezzabile quanto affermato a proposito degli effetti del riconoscimento della PSA sui costi operativi, in particolare quando afferma (punto 11.5):

"A tal proposito l'Autorità è orientata a prevedere a fine periodo regolatorio (2023) e in tempo utile per l'avvio del periodo successivo, una revisione complessiva del tema della PSA, anche valutando, previa consultazione, la necessità di effettuare nuove istruttorie per accertare il permanere delle condizioni esogene che giustificano integrazioni ai costi riconosciuti ovvero un ripensamento complessivo del meccanismo"

Si fa qui osservare che tale auspicabile revisione non può riguardare solamente le imprese di maggiori dimensioni. **La presenza di circostanze strutturali che incidono sui costi non dipende dalle dimensioni delle aziende, ma dalle caratteristiche del territorio servito;** si può anzi ritenere che quanto più piccoli sono gli operatori, tante meno opportunità avranno per mediare all'interno del territorio servito tra porzioni più o meno svantaggiate dal punto di vista dei costi unitari. Come è doveroso e auspicabile che la sussistenza delle ragioni che hanno giustificato la PSA venga verificata per le imprese distributrici maggiori, non si vede per quale motivo quelle piccole debbano essere invece lasciate fuori, abbandonandole di fatto alla "media del pollo" risultante dalla formula della tariffa parametrica.

Come già a suo tempo osservato da SIV nel lungo e faticoso confronto che ha portato all'approvazione della del. 237/2018, di questi fattori si dovrebbe tener conto per le grandi come per le piccole aziende, ancorché in regime parametrico. **Un modo semplicissimo per consentire questo è definire un importo lump-sum (in valore assoluto, e non rapportato all'utenza) che misuri l'accertato maggiore costo dovuto a circostanze specifiche e già oggetto di PSA.** Tale importo lump-sum verrebbe definito una volta per tutte, eventualmente sottoponendolo a verifica in ciascun periodo regolatorio e prevedendo eventuali meccanismi di efficientamento; potrebbe essere semplicemente aggiunto ai ricavi spettanti alle imprese distributrici e gestito da CSEA, senza intaccare i criteri di calcolo della tariffa parametrica.

In margine a questa più fondamentale osservazione, si apprezza quanto affermato nel seguito del medesimo punto 11.5, ossia (enfasi aggiunta):

*"Nelle more di tale revisione generale, l'Autorità è orientata a proporre per il NPR2 la rimozione della modulazione dei costi operativi riconosciuti **nei casi in cui sia negativa**, al fine di evitare effetti diventati non del tutto coerenti con la logica di integrazione tariffaria sottesa al meccanismo della PSA"*

SIV interpreta questa affermazione come riconoscimento pacifico del fatto che, al contrario, **l'effetto della modulazione dei costi operativi dovuti alla PSA sia pienamente riconosciuto quando di segno positivo** – come dovrebbe essere verosimilmente il caso di SIV, anche a cagione dell'anomala prevalenza dei costi operativi rispetto a quelli di investimento nel proprio bilancio.



Idroelettrica Valcanale S.a.s. di M.G.
Massarutto e C.

Osservazioni relative al regime parametrico

Il DCO 481, come più volte ribadito, attiene alla determinazione delle tariffe in regime puntuale, rinviando a un successivo intervento l'aggiornamento delle tariffe parametriche. Si afferma in particolare (punto 2.3, evidenziazione nostra):

“A tal proposito, come già esplicitato nel documento 318/2019/R/EEL, va evidenziato che le proposte del presente documento, per quanto riguarda i servizi di distribuzione e di misura, salvo diversa specificazione, si riferiscono alle modalità di determinazione dei costi riconosciuti per le imprese soggette al regime tariffario individuale: il regime tariffario di tipo parametrico cui sono sottoposte le imprese di minori dimensione, infatti, risulta ancora in fase di avvio e sarà soggetto, ai sensi della deliberazione 13 aprile 2018, 237/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 237/2018/R/EEL), ad una revisione dopo un primo triennio di applicazione”.

Al riguardo, si osserva che questa affermazione lascerebbe intendere che l'ARERA ritenga concluso, almeno per questa fase iniziale, l'iter di definizione della tariffa parametrica. Invero, la del. 237/2018 prevedeva la possibilità che la formula parametrica fosse integrata, su istanza delle imprese interessate, da un coefficiente parametrico g che avrebbe dovuto tener conto di alcune circostanze speciali in cui l'impresa opera. Peraltro, l'art. 9.5 della citata del. 237/2018/EEL afferma:

“È rinviata a successivo provvedimento, da adottarsi entro l'anno 2018 e comunque in tempo utile per la determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2019, la definizione dei criteri di riconoscimento di costi straordinari tramite il fattore correttivo g di cui al comma 3.4, nonché le modalità e le tempistiche di gestione delle relative istanze”.

Lamentiamo pertanto che, alla data del dicembre 2019, ciò non sia ancora avvenuto. Ciò mette le imprese assoggettate a questo regime (circa 100 aziende, ancorché rappresentino una frazione assai modesta dell'utenza totale) in una situazione di impossibilità di programmare adeguatamente gli investimenti.

Peraltro, nell'appendice B al DCO in oggetto, ARERA svolge una serie di apprezzabili considerazioni relative all'impatto sui costi della presenza di consistenti inversioni di flusso dovute all'immissione in rete di energia da parte di produttori. Se questo fattore è ritenuto meritevole di essere preso in considerazione per le imprese più grandi, a maggior ragione deve esserlo per quelle piccole, dal momento che per queste aziende l'incidenza relativa dei flussi di energia immessa dai produttori è ancora maggiore.

Si fa ancora notare che lo stesso calcolo della tariffa parametrica, anche nell'indeterminatezza dell'eventuale fattore correttivo g , è resa ancora nebulosa dalla mancata conoscenza del parametro “vetustà”. In questo modo risulta impossibile per le imprese conoscere con precisione quale potrebbe essere il ricavo spettante, anche considerando che tale fattore ha un impatto considerevole sul valore del costo totale riconosciuto. **Sarebbe quanto mai opportuno che l'ARERA comunicasse a ciascuna impresa, con la massima celerità, l'esito del calcolo di tale coefficiente.**



Idroelettrica Valcanale S.p.A. di M.G.
Massarutto e C.

Osservazioni in merito al trattamento dei costi per eventi meteorologici eccezionali

È certamente apprezzabile che ARERA manifesti l'intenzione di riconoscere i costi sostenuti dai gestori che si siano trovati a fronteggiare eventi meteorologici eccezionali.

Si coglie qui lo spunto per osservare che molti gestori, in particolare molti piccoli gestori, sono collocati in territori particolarmente svantaggiati dal punto di vista orografico e climatico. Per questi gestori, ciò che in altri casi rappresenta un'eccezionalità, costituisce invece la norma. Eventi altrimenti considerati "estremi" sono del tutto comuni in questi territori: nevicate copiose, piogge torrenziali, eventi franosi, tempeste di vento, per citarne solo alcuni.

L'innevamento, in particolare, specie quando abbondante, è causa di un sistematico aggravio dei costi di gestione, dovuti alla frequenza di cadute di piante, alla difficoltà di accedere alle linee, alla necessità di disporre di mezzi appositi; il tutto risulta ancora più aggravato in caso in cui le linee non siano controalimentate (come tipicamente accade in vallate chiuse), rendendo necessario un intervento immediato da parte delle squadre operative. Ma se appunto una nevicata di uno o due metri costituisce per molti territori anche montani un fatto eccezionale, per altri rappresenta un fatto del tutto normale: il che non significa che non impatti sui costi, anzi, al contrario, richiede che questi distributori si dotino di strutture adeguate a fronteggiare la situazione.

L'impatto di simili circostanze sui costi di distribuzione era stato considerato dalla perequazione specifica aziendale, ma viene a perdersi, o quanto meno a diluirsi, con il regime parametrico. Come è noto, quest'ultimo stabilisce solo un generico riferimento al "territorio montano", senza distinguere chi opera in contesti di alta montagna derivandone degli effettivi svantaggi, da chi semplicemente opera a una quota altimetrica elevata.

È quindi lecito attendersi che ARERA riservi alle aziende strutturalmente esposte a situazioni meteorologiche svantaggiate le stesse attenzioni che riserva alle aziende che operano in territori più fortunati, ma occasionalmente esposti ad eventi calamitosi.

Osservazioni relative al tema delle aggregazioni

Non possiamo che ribadire, in questa sede, quanto affermato nella precedente consultazione.

Stante l'implausibilità di processi di fusione tra distributori operanti in territori non limitrofi, si ritiene innanzitutto che i meccanismi di incentivazione operino nel senso di premiare chi eventualmente si aggrega, ma non debbano in alcun modo penalizzare chi non si aggrega (soprattutto chi non si aggrega perché non può farlo). Nella normativa nazionale non è previsto alcun obbligo di aggregazione, mentre è invece chiaramente stabilito che la concessione è in capo a ciascuna azienda per tutto il periodo fino al 2030.

In secondo luogo, continuiamo a manifestare perplessità su un meccanismo che premia oltremisura chi cede le proprie reti. Se già è discutibile riconoscere, attraverso il regime parametrico, un indebito premio a chi ha investito storicamente di meno, ancor più discutibile è permettere di capitalizzare tale premio nel valore del prezzo di cessione.

In terzo luogo, riteniamo che l'ARERA dovrebbe prevedere e incentivare anche il caso – improbabile nelle circostanze attuali, ma auspicabile da qui al 2030 – in cui piccoli operatori possano crescere acquisendo dal distributore limitrofo (ossia da e-distribuzione) reti situate in comuni confinanti. Sebbene in apparenza



Idroelettrica Valcanale S.a.s. di M.G.
Massarutto e C.

controtendenza con il trend di concentrazione del settore, un tale esito potrebbe permettere ai piccoli operatori di raggiungere una soglia più vicina a quella minima efficiente, e anche di facilitare una maggiore concorrenza potenziale nelle future gare per l'affidamento del servizio di distribuzione alla scadenza delle attuali concessioni, prevista per il 2030.

In fede

Per Idroelettrica Valcanale sas
L'Amministratore Unico
Mario Gabriele Massarutto